



Comune di
ALBAVILLA
Provincia di Como

ORDINANZA 165 del 19/9/2011

IL SINDACO

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:
"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

Preso atto che, a seguito delle segnalazioni ricevute e del sopralluogo effettuato dalla Gruppo Volontari Protezione Civile di Albavilla, è stata accertata la necessità di provvedere con urgenza al taglio al piede che si protendono e/o invadono la sede stradale di via Partigiana ed, in particolare, del tratto della stessa in località "Cornisello";

Accertato che sui terreni di proprietà privata confinanti con la strada all'interno del territorio comunale sono presenti piante e arbusti sporgenti sulla sede stradale;

Ravvisata la necessità di disporre affinché siano tagliate e rimosse le piante che invadono la citata sede stradale;

Visti gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lg.vo 30.4.92, n. 285, alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.93, n. 495;

Visto il testo vigente degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto pertanto di dover adottare i provvedimenti conseguenti;

ORDINA

per i motivi in premessa esposti, a tutti i proprietari di fondi confinanti con la sede stradale di via Partigiana, ed in particolare lungo il tratto posto in località "Cornisello"

- di **procedere al taglio e rimozione delle piante o rami o arbusti o siepi** che si protendono od invadono
- di **tenere regolate le siepi vive** esistenti ai lati in modo che non restringano o danneggino la strada stessa e di **tagliare i rami** che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette.

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro **5 giorni** dalla emanazione della presente ordinanza.

AVVERTE

Scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dalla Protezione Civile Comunale, con successivo addebito delle spese ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi.

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche all'Amministrazione Comunale.

RENDE NOTO

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 29 del nuovo codice della strada (da € 155,00 a € 624,00), oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico la rimozione delle piante o la potatura delle siepi ed alberi in questione.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Anna Bargna (tel. 031.33.54.330, fax: 031.33.54.331), Responsabile dell'Area edilizia-urbanistica, alla quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

Gli agenti di Polizia locale sono incaricati di far osservare la presente ingiunzione.


IL SINDACO
(Alessandro Fermi)

